

ERSU
ENTE REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLA STUDIO
UNIVERSITARIO DI PALERMO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL' AVVOCATURA
DELL'ERSU DI PALERMO DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DELL'ENTE

Art. 1

(Ambito del regolamento)

Il presente regolamento disciplina i compiti e le attribuzioni del Settore legale in materia di difesa in giudizio dell'Ente, la consulenza legale e l'attribuzione agli Avvocati dell'Ente dei compensi professionali relativi ai giudizi definiti con sentenze favorevoli all'Ente, secondo i principi di cui al Regio decreto legge 27.11.1933 n.1578 e s.m.i..

Art. 2

(Funzioni contenziose)

Il Settore legale (denominato per semplicità lessicale anche "Ufficio legale"), istituito formalmente dall'Ersu di Palermo nel corso della seduta del C. di A. del 22 luglio 2005, verbale n° 7, provvede con i propri avvocati alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ersu di Palermo avanti a tutti gli organi giurisdizionali (ordinari, speciali, amministrativi, ecc.) e dinnanzi ai collegi arbitrali.

Nei giudizi che si svolgono avanti agli organi giurisdizionali ed affidati all'Ufficio Legale, lo stesso esercita la rappresentanza, la difesa e la

conciliazione dell'Ente.

Art. 3

(Incarichi esterni)

E' facoltà del Responsabile dell'Ufficio Legale, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro (es. recupero borse di studio indebitamente percepite dagli studenti universitari), che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato ad litem in via eccezionale ad uno o più legali del libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari. La procura alle liti è conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, o dal vice Presidente in caso di impedimento o assenza, per ogni giudizio.

Art. 4

(Funzione consultiva)

L'Ufficio Legale esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente, dal Direttore e dai dirigenti e/o responsabili degli Uffici dell'Ente.

I pareri sono redatti dal legale interno incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Legale o direttamente da quest'ultimo.

La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Ufficio Legale da parte del richiedente il parere e dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione, dalla normativa disciplinante la fattispecie e

dall'orientamento del Dirigente dell'Ufficio richiedente.

Art. 5

(Rapporti dell'Ufficio Legale con gli altri Uffici dell'Ersu di Palermo)

Gli Uffici dell'Ersu di Palermo hanno l'obbligo, in ossequio ai criteri di consolidata collaborazione interna all'Ente, su richiesta dell'Ufficio Legale, di rimettere allo stesso tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e per la compilazione dei pareri.

Gli atti ed i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente e /o del responsabile dell'Ufficio richiedente, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate.

Art. 6

(Personale dell'Ufficio Legale e Iscrizione Albo Professionale)

I dipendenti regionali assegnati all'Ufficio legale dell'Ersu di Palermo che rappresentano l'Ente in giudizio devono essere inquadrati almeno nell'area "D" e devono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D. 27/11/1933, n° 1578, convertito con L. 22/01/1934, n° 36 e s.m.i.. Può essere assegnato, altresì, per le funzioni amministrative e di supporto a seguito di contrattazione decentrata con i sindacati ulteriore personale regionale inquadrato nell'area "C", "B" ed "A".

Le spese di iscrizione annuale all'Albo, le spese per l'acquisto della toga e quant'altro necessario per la funzionalità dell'Ufficio Legale sono poste a carico dell'Ersu di Palermo.

Art. 7

(Disciplina interna dell'Ufficio Legale e funzioni del Responsabile)

Il Responsabile dell'Ufficio Legale sovrintende alla disciplina dell'Ufficio ed alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, assegnando a sé e agli altri componenti dell'Avvocatura dell'Ente le pratiche e le cause, prescindendo dalla formulazione della procura alle liti e garantendo l'equilibrio dei carichi di lavoro.

Art. 8

(Compensi di natura professionale)

I compensi di natura professionale sono fissati e liquidati in favore dell'Ufficio legale a seguito di sentenza, ordinanza o altro provvedimento favorevole all'Ente nei procedimenti avanti a qualunque autorità giudiziaria (Ordinaria, Speciale, Amministrativa, Tributaria ecc.) anche in sede di sospensiva ed in qualunque grado di giudizio.

Le sentenze favorevoli all'ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento (cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche in appello) dispongono una qualunque utilità rispetto alla posizione originaria delle parti ovvero lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia, a titolo meramente esemplificativo: le sentenze nelle quali controparte sia soccombente, le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda e agli atti del giudizio, le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad

agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte in tutto o in parte le domande formulate da controparte; ordinanze e provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio favorevole all'ente, sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversa.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sostanzialmente sono accolte le domande dell'Ente nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alla pretesa di controparte.

La corresponsione dei compensi professionali è dovuta per tutti i giudizi iniziati dal 22 luglio 2005.

Art. 9

(Misura dei compensi)

I compensi vengono erogati:

nella misura stabilita nella sentenza, nei casi di condanna della parte avversa soccombente, previa detrazione delle spese anticipate dall'Ersu di Palermo;

Secondo le tariffe professionali vigenti nel loro ammontare minimo, con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità adita nei casi di cause vinte con sentenza recante compensazione integrale sulle spese o senza pronuncia sulle spese;

Qualora la compensazione delle spese sia parziale, all'Avvocato dell'Ente spetterà la quota di competenze ed onorari poste a carico di controparte.

Il trattamento come sopra indicato si attua anche in sede di decisione delle

cause davanti al Giudice Amministrativo dove si sia deciso sulla richiesta di sospensiva.

In caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati che compongono l'Ufficio legale spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte all'Ersu di Palermo, gravati dagli oneri accessori connessi. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, spetta un compenso fisso di € 1.200,00 al netto degli oneri. Tale importo potrà essere modificato in aumento dal Consiglio di Amministrazione.

I compensi sono gravati dagli oneri accessori connessi.

La corresponsione dei detti compensi professionali è dovuta ai componenti dell'Ufficio Legale dell'Ente dalla data di formale costituzione (seduta del C. di A. del 22 luglio 2005, verbale n° 7).

Art. 10

(Cause transatte)

Ove la transazione preveda che la controparte versi le somme a titolo di rifusione - o partecipazione alla rifusione - delle spese di causa, le stesse spettano al dipendente professionista interessato, che verranno recuperate a carico della controparte.

Qualora la transazione preveda la compensazione integrale delle spese di causa al dipendente professionista interessato, l'Ente verserà una somma determinata con i criteri di cui all'art. 9.

Art. 11

(Incentivo al personale)

I compensi professionali, per come determinati nei precedenti articoli, sono attribuiti al professionista interno che ha difeso le ragioni dell'

Amministrazione. Tuttavia, una quota dei detti compensi, è attribuita al personale appartenente all'Ufficio legale o al personale che ha collaborato con il medesimo Ufficio. Detta quota, è così determinata.

Nella ipotesi che sia un solo dipendente interessato: 5% con un incremento del 5% in più per ogni ulteriore dipendente sino ad arrivare al massimo del 20% se quattro o più.

Tali collaborazioni devono risultare autorizzate da atto scritto, tranne che non si tratti di personale già assegnato al Settore Legale.

Art. 12

(Liquidazione dei compensi)

I compensi di cui agli articoli precedenti, sono liquidati di volta in volta a favore degli interessati dal Direttore con proprio provvedimento. A tali compensi, devono essere aggiunti gli oneri contributivi e assicurativi per la parte dovuta dall'Ente (cosiddetti "oneri riflessi") che sono assunti a carico del Bilancio dell'Ente.

L'erogazione al dipendente professionista avviene all'esito del giudizio, ancorché i relativi compensi non siano stati ancora effettivamente recuperati a carico della parte soccombente.

Art. 13

(Pratica forense presso l'Ersu di Palermo)

Presso l'Avvocatura dell'Ersu di Palermo può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Ente e non può durare oltre al tempo richiesto per essere ammesso all'esame di Stato.

Non possono svolgere la pratica forense presso l'Ufficio legale più di due

praticanti contemporaneamente.

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dall'Ufficio legale contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

Ai praticanti è corrisposta, a titolo di rimborso forfettario, una somma che verrà determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.